



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2017
N. 40 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2018-2020 E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI ALLEGATI

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
avv. Tibald Michele	Sindaco	Presente
Contin Francesco	Consigliere Anziano	Presente
Musian Nicola	Consigliere	Presente
Clementin Antonio	Consigliere	Presente
Bidut Giulia	Consigliere	Presente
Furlan Alessio	Consigliere	Presente
Vatta Barbara	Capo Gruppo	Presente
Zambon Cristina	Consigliere	Presente
Morsanutto Tiziana	Consigliere	Presente
Tell Serena	Capo Gruppo	Presente
Bazzo Elisa	Consigliere	Presente
Boccalon Massimiliano	Consigliere	Presente
Bidut Rinaldo	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che con decorrenza 01.01.2015 tutta la disciplina contabile è stata riordinata con l'introduzione generale del nuovo ordinamento, ovvero l'avvio della nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;

PREMESSO che:

- l'art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario, riferito almeno ad un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, al comma 1 stabilisce che lo schema di bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione vengano predisposti dall'Organo Esecutivo, e da questo presentati all'Organo Consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'Organo di revisione;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre, salvo proroghe definite con legge statale, ovvero con decreto del Ministero dell'Interno, il bilancio di previsione riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. e i relativi allegati, contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 170 inerente il Documento unico di programmazione, che viene definito "presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione (comma 5);

VISTI, in tema di termini per l'adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020:

- l'articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti

- locali) che ha precisato che i comuni e le provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- la mancanza di una legge regionale che fissi direttamente una specifica tempistica per l'anno 2018, a modifica di quella definita a livello statale;
 - l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, secondo il quale gli Enti Locali deliberano il Bilancio annuale di previsione entro il 31/12 di ciascun anno;
 - il Decreto del Ministero dell'Interno 29 novembre 2017 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, è stato differito al 28.02.2018;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio sui criteri seguiti nella compilazione del progetto di Bilancio preventivo per l'esercizio 2018 e pluriennale 2018/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27.11.2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2018-2020 E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI ALLEGATI";

VISTE le Osservazioni della Giunta Comunale sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018 – **Allegato sub N**) al presente atto;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così articolati:

- bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
- che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dai Titoli e Tipologie per l'entrata e dai Titoli - Missioni e Programmi per la spesa;

CONSIDERATO che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 2 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

DATO ATTO inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui – Bilancio di cassa per il primo anno;

CONSTATATO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenendo conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l'anno 2018, 2019 e 2020;

PRECISATO che si è provveduto ad inserire in bilancio l'opportuna voce di stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato sulle tipologie di entrata individuate dal Comune di dubbia e difficile esazione e quantificato per la quota di competenza, sulla base della media degli incassi sugli stanziamenti di voci di entrata del Titolo I e III degli ultimi 5 anni, come prescritto dalla norma – Principio contabile 3.3, es.5 - ed escludendo dal calcolo tutte le entrate tributarie accertate per cassa e quelle provenienti da altre amministrazioni pubbliche ritenute solvibili (Stato/Regione/Comuni). Non sussistono in bilancio entrate da crediti assistiti da fidejussioni;

VISTO, quindi, l'elaborato riferito al F.C.D.E. triennio 2018-2020 redatto dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria con la collaborazione degli altri T.P.O. dell'Ente, da cui si evince l'ammontare del fondo per il Comune di Terzo di Aquileia e previsto a bilancio 2018-2020 - **Allegato Sub.D**);

VISTO il prospetto esplicativo del presunto Avanzo di Amministrazione 2017 - **Allegato Sub.E**) – che fa parte integrante e sostanziale del presente atto e dal quale si evince il Risultato di Amministrazione presunto riferito all'anno 2017;

RILEVATO che non vi sono spese correnti finanziate con proventi da concessioni edilizie;

RILEVATO che il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

PRESO ATTO che il Comune di Terzo di Aquileia, avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è tenuto a predisporre un DUP SEMPLIFICATO *ex* comma 6 dell'art. 170 del T.U.E.L. e punto 8.4 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;

RICORDATO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) 2018 – 2020,
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.07.2017 è stato presentato ed approvato il DUP Semplificato per il triennio 2018-2020 rinviando alla nota di aggiornamento l'eventuale adeguamento qualora variasse il quadro normativo di riferimento statale e regionale e qualora vi siano dei mutamenti degli obiettivi operativi dell'Ente, così come chiarito dalla Commissione Arconet (faq n. 10);

RILEVATO che successivamente alle succitate deliberazioni l'Amministrazione Comunale ha ritenuto, sulla base delle linee programmatiche di mandato, di integrare alcuni aspetti della programmazione dell'Ente compresa la programmazione delle Opere Pubbliche, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 27/11/2017 “REVISIONE N. 1 AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVO AL TRIENNIO 2018/2020 E ANNUALE 2018” adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 13.07.2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 27 novembre 2017 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP Semplificato per il triennio 2018-2020, in considerazione delle modifiche normative, organizzative e contabili intercorse dall'approvazione del documento deliberato nel luglio 2017;

CONSIDERATO pertanto che il documento di programmazione deve rispondere a tali mutate esigenze, nell'ottica di una piena corrispondenza dello stesso con il quadro normativo di riferimento, nonché con lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, approvato anch'esso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 115 del 27 novembre 2017;

RICORDATO che il termine per l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione è fissato, in base all'art. 170, comma 1, secondo periodo del Tuel, al 15 novembre di ciascun anno, in considerazione del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario indicato, quale termine ordinario, al 31 dicembre di ciascun anno;

EVIDENZIATO che il termine del 15 novembre è un termine ordinatorio, non perentorio (come chiarito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nel corso della seduta del 18 febbraio 2016), pertanto, al fine di rendere il documento di programmazione veritiero rispetto alle disponibilità finanziarie dell'ente, si è ritenuto opportuno procedere alla stesura della nota di aggiornamento in un momento successivo rispetto a quanto definito dalla normativa e comunque idoneo all'approvazione del Bilancio 2018-2020 entro il termine del 31/12/2017;

CONSIDERATO che la nota di aggiornamento del Dup (semplificato) si configura come lo schema del Dup definitivo e viene presentata unitamente allo schema di bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO l'allegato schema di nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2018/2020, predisposto dal Servizio Finanziario dell'Ente, in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, che modifica ed aggiorna il DUP approvato con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 24.07.2017 che in questa sede, quindi, si va' a riapprovare – **Allegato Sub.B**), dando atto che la programmazione in esso contenuta trova esatta corrispondenza nell'allegato Bilancio di Previsione 2018-2020 - **Allegato Sub.A**);

CONSIDERATO l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul Documento Unico di Programmazione e sul Bilancio di Previsione, solo all'atto dell'approvazione finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio Comunale, e, pertanto, in questa sede - **Allegato Sub M**);

PRESO ATTO che ai sensi del punto 9.11 del Principio Contabile applicato alla programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs n.118/2011) in questa sede di andrà ad approvare anche la "Nota integrativa al Bilancio di previsione 2018-2020" - **Allegato Sub.C**);

RICHIAMATO l'art. 1 commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi dei quali a decorrere dal 2016 non trovano più applicazione le precedenti norme concernenti il patto di stabilità (l'art. 1 comma 463 della L. 11/12/2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" il quale conferma gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

CONSIDERATO, pertanto che, anche per l'esercizio 2018 e triennio 2018-2020, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

VISTO il prospetto previsto dall'art. 9 della L. 243/2012, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo, da cui risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica – **Allegato Sub.H**);

RILEVATO che il programma triennale delle opere pubbliche, parte integrante del D.U.P.s (Documento Unico di Programmazione), è stato adottato dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 61 del 13.07.2017 e revisionato con atto dello stesso organo n. 114 del 27.11.2017;

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 27.04.2017, esecutiva a norma di legge, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2016, quantificando in risultato di amministrazione complessivo in € 973.485,34;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTE le deliberazioni con le quali sono stati determinati, per l'esercizio 2018 le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 27.11.2017 con la quale sono stati determinati i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale, confermando, in linea di massima per l'anno 2018, le medesime tariffe stabilite per l'anno 2017;
- deliberazione di data odierna adottata precedentemente dal Consiglio Comunale di conferma e determinazione delle aliquote ed agevolazioni relative all'Imposta Municipale propria (IMU) ed al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;
- deliberazione di data odierna adottata precedentemente dal Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2018, dando atto che essendo la data di approvazione del bilancio previsionale 2018-2020 stata prorogata al 28.02.2018, le tariffe TARI, se ritenuto necessario, potrebbero essere oggetto di rivisitazione, in più o in meno, in relazione alla necessità di assicurare un tasso di copertura del costo del 100%;

PRECISATO che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio in argomento:

- per quanto concerne le entrate tributarie, stante il blocco della leva fiscale per gli enti locali anche per l'anno 2018 ad eccezione della tassa rifiuti, non si prevedono aumenti di aliquote e di tariffe rispetto all'anno 2017. Nelle proposte da trasmettere al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi si terrà quindi conto della conferma anche per l'anno 2018, delle aliquote TASI e IMU deliberate per l'anno 2017 e di una invarianza dei costi TARI da coprire con i proventi della tassa, ribadendo la possibilità di una rivisitazione entro il 28.02.2018, come sopra evidenziato;

- per quanto concerne le entrate derivanti da trasferimenti correnti, si è tenuto conto di quanto indicato nella Legge Regionale di Stabilità per l'anno 2017 (l.r. N.25/2016);

- per quanto concerne per le entrate extra tributarie, sulla base del gettito tendenziale delle stesse negli esercizi precedenti;

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto della possibilità di reperimento di risorse a tal fine destinate, senza alcun accesso al credito, in quanto le modalità di calcolo della capacità di indebitamento dell'Ente, pur consentendo la contrazione di mutui, di fatto sottoscrivibili, comporta un irrigidimento della spesa corrente, pertanto l'esigenza di puntuali analisi e studi, che evidenzino i riflessi contabili di un'eventuale contrazione; inoltre si deve considerare la nuova disciplina del pareggio di bilancio e delle regole che impone;

- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni istituzionali e dei servizi attribuiti all'Ente, contraendo in maniera rilevante le scelte che non fossero riconducibili a spese obbligatorie o non comprimibili, individuando criteri di impiego che rispondano ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;

- per quanto concerne le spese d'investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili e dai criteri di determinazione del Pareggio di Bilancio;

- per quanto riguarda le spese per lavoro flessibile sottoposte ai limiti di spesa di cui all'art.9, comma 28 del D.L. n.78/2010 e s.m.i., si dà atto che nel bilancio previsionale 2018-2020 non sono stati previsti importi per tale tipologia di spesa;

DATO ATTO che lo schema di bilancio, seppur in presenza di risorse ridotte, tiene conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, nonché delle esigenze dei servizi, in omogeneità con quanto previsto nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2018-2020;

RILEVATO che:

- i dati di bilancio mostrano una situazione di pareggio finanziario complessivo, garantendo un fondo di cassa finale non negativo come disposto dall'art. 162, c. 6, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;
- le previsioni del Fondo di riserva e del Fondo di riserva di cassa iscritti nello schema di bilancio rispettano i limiti stabiliti dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;
- nel bilancio di previsione pluriennale è stato iscritto il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) come richiesto dal D.Lgs. 118/2011 e dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata;
- non viene applicato al bilancio di previsione in esame alcuna quota del risultato di amministrazione 2017 presunto, nemmeno per la parte vincolata, rinviando tale operazione contabile ad un momento successivo all'approvazione del rendiconto 2017, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dal pareggio di bilancio;
- lo schema del Bilancio di Previsione 2018/2020, inoltre, è predisposto nel rispetto delle nuove disposizioni dettate in tema di concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, dalla Legge di stabilità 2017 che richiama la disciplina del pareggio di bilancio, che consiste nel conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza (sia in fase di previsione che di rendiconto);
- che la normativa regionale ha recepito le disposizioni statali di cui sopra che sostituiscono solo uno degli obiettivi di finanza pubblica, quello del saldo di competenza mista, mentre continuano ad essere in vigore gli altri obiettivi, anch'essi rispettati dallo schema di bilancio di previsione, relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di personale;

DATO ATTO che la deliberazione di Giunta municipale inerente la Programmazione triennale delle assunzioni 2018-2020 sarà adottata nei primi mesi dell'anno 2018 e che, per ora, è stata utilizzata quella adottata per il triennio 2017-2019, "a scorrimento";

VISTE inoltre le seguenti deliberazioni:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 27.11.2017 con la quale è stata fissata la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada – art. 208 CDS relative all'anno 2018;
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58, comma 1° del D.L. n.112/2008, parte integrante del D.U.P. S (Documento Unico di Programmazione Semplificato), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 13.07.2017;
- piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, parte integrante del D.U.P. S (Documento Unico di Programmazione Semplificato), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 13.07.2017;
- piano triennale della prevenzione della corruzione, parte integrante del D.U.P. S (Documento Unico di Programmazione Semplificato) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 26.01.2017;
- piano triennale delle azioni positive 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 23.02.2017;
- deliberazione di data odierna, adottata precedentemente dal Consiglio Comunale, con la quale sono state verificate la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

RIBADITO che il Comune di Terzo di Aquileia non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia – **Allegato Sub L**);

DATO ATTO, inoltre, che è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale che per gli Enti della Regione FVG sono contenuti nell'art. 22 della L.R. 18/2015 e art.6, comma 16, della L.R. 33/2015;

VISTO l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2018-2020 e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 (punto 9.3 del principio contabile della programmazione, All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011);

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli amministratori e dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica triennio 2018 – 2020 – Pareggio di Bilancio - **Allegato Sub.H**);

EVIDENZIATO che l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 in Consiglio Comunale entro il termine di scadenza del 31.12.2017 ed il mantenimento del pareggio di bilancio 2017, che per quanto conosciuto ad oggi si assicura perseguito, consente l'eliminazione totale di alcuni limiti di spesa (es. Studi ed incarichi consulenza, Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, Formazione personale dipendente NON obbligatoria, Autovetture, Sponsorizzazioni) ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.97/2017;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 con funzione autorizzatoria, corredato dagli allegati previsti dalla normativa;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, art. 10, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario *armonizzato* 2017-2019 – schema di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO che i predetti documenti contabili, unitamente al Parere del Revisore dei conti sono stati messi a disposizione dei consiglieri dal giorno 05 dicembre 2017, vista apposita comunicazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Prot. 6876;

RICHIAMATO il punto 9.3 del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che delinea la procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO, inoltre, il parere dell'Organo di Revisione contabile dell'Ente redatto secondo il disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000 formulato in data 07.12.2017 ed assunto al Protocollo comunale n. 6919 del 07.12.2017– **Allegato Sub M**);

VISTI, pertanto:

- la nota di aggiornamento al D.U.P. ad integrazione, modifica ed aggiornamento del DUPs approvato con atto C.C. n. 18 del 24/07/2017;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;
- lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

DATO ATTO che il Conto del Bilancio 2016 è stato approvato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2017 ed è consultabile al seguente link: <http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=35919>

RITENUTO, a mero titolo conoscitivo, di allegare al presente atto, così come trasmesso al Consiglio Comunale dalla Giunta Municipale, anche copia del bilancio 2018-2020 articolando le tipologie in categorie e i programmi in macroaggregati;

VISTI, inoltre:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità, adeguato alla normativa della contabilità armonizzata;
- la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);
- il decreto “Milleproroghe”, L. 244/2016
- L.R. 16 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017 – 2019”
- L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”
- D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.97/2017;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti resi ed accertati nelle forme di legge: presenti 13, votanti 13, con voti favorevoli 9, contrari 4 (Bidut, Tell, Bazzo, Bocalon)

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1) di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse approvare i seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici oltre che ai fini autorizzatori, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

A) La nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione Semplificato 2018-2020– **Allegato Sub. B)**, redatta sulla base delle disposizioni degli articoli 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e dell'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio), in considerazione delle modifiche normative ed organizzative sopravvenute successivamente all'approvazione del DUPs 2018/2020, dando atto che la programmazione in essa contenuta trova esatta corrispondenza nell'allegato Bilancio di Previsione 2018-2020. Si dà atto che il presente documento di programmazione è propedeutico all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e nella sua stesura si è tenuto conto delle risorse a disposizione dell'Amministrazione, nonché dell'effettiva disponibilità di impiego;

B) lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 quale documento di programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri – **Allegato Sub.A)** comprensivo degli allegati

propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11, comma 3, del D.Lgs 118/2011 ivi di seguito esposti dando atto che saranno esclusi quelli di cui alla lett.e) e f), così come previsto al comma 10 del medesimo articolo per i comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 quale il comune di Terzo di Aquileia;

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione – **Allegato Sub.E)**;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato – **Allegato Sub.F)**;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità – **Allegati Sub.D)**;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento – **Allegato Sub.G)**;
- e) la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della programmazione – **Allegato Sub.C)**;
- f) il piano degli indicatori – **Allegato Sub.I)**;
- g) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativi al Rendiconto 2016 - **Allegato Sub.L)**;

C) Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica triennio 2018 – 2020 – Pareggio di Bilancio - **Allegato Sub.H)**;

2. Di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la Relazione del Revisore del Conto – **Allegato Sub. M)** e le Osservazioni della Giunta Comunale al Bilancio di Previsione 2017 – **Allegato Sub. N)**;

3. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2017 e da tutte le normative di finanza pubblica, comprese quelle relative al nuovo saldo di competenza di cui alla Legge 243/2012;

4. Di precisare che l'avvio in tutto o in parte del programma di investimenti potrà avvenire compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ed in particolare nel rispetto degli obiettivi fissati dal pareggio di bilancio;

5. Di dare atto che vengono integralmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente i bilanci di previsione, i rendiconti della gestione, nonché le delibere di verifica degli equilibri, di assestamento generale e di variazione di bilancio a cui si rimanda:

<http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=35919>

6. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Tesoriere.

7. di dare atto che il Rendiconto 2016 è stato regolarmente approvato dal Consiglio Comunale ed è consultabile ai link di seguito indicato:

<http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it/index.php?id=35919>

8. di allegare al presente atto, così come trasmesso al Consiglio Comunale dalla Giunta Municipale, copia del bilancio previsionale 2018-2020 articolando le tipologie in categorie e i programmi in macroaggregati – **All.F)**;

9. di dare atto che l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 in Consiglio Comunale entro il termine di scadenza del 31.12.2017 ed il mantenimento del pareggio di bilancio 2017, che per quanto conosciuto ad oggi si assicura perseguito, consente l'eliminazione totale di alcuni limiti di spesa (es. Studi ed incarichi consulenza, Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, Formazione personale dipendente NON

obbligatoria, Autovetture, Sponsorizzazioni) ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.97/2017.

10. di dare atto che per quanto riguarda le spese per lavoro flessibile sottoposte ai limiti di spesa di cui all'art.9, comma 28 del D.L. n.78/2010 e s.m.i., nel bilancio previsionale 2018-2020 non sono stati previsti importi per tale tipologia di spesa;

Considerata l'urgenza;

Con ulteriore votazione resa ai sensi di legge: presenti 13, votanti 13, con voti favorevoli 9, contrari 4 (Bidut, Tell, Bazzo, Boccalon)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to(Tibald avv. Michele)

Il Segretario

F.to(Musto dott. Andrea)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/12/2017 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 05/01/2018.

Terzo di Aquileia, li 22/12/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to (Francesco Rutigliano)



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2018-2020 E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI ALLEGATI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, li 14 dicembre 2017

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa Milena Sabbadini



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA

Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2018-2020 E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ART. 162 DEL D.LGS. 267/2000 CON I RELATIVI ALLEGATI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Terzo di Aquileia, li 14 dicembre 2017

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI

È copia conforme all'originale
()